**ALL. 4**

**DOMANDE-RISPOSTE INSEGNANTI N. 2**

1. **Se un alunno, vicino di casa dell’insegnante, la incontra nel palazzo raccontandole di aver subito fatti di reato procedibile d’ufficio, sussiste l’obbligo di denuncia?**

**R.-** A stretto rigore presso la propria abitazione l’insegnante non è un pubblico ufficiale. Resta il fatto che se la confidenza avviene fuori della scuola magari perché l’allievo non vuole farsi notare dai compagni di scuola o dagli altri insegnanti, prevale la qualità di pubblico ufficiale. Ad ogni buon conto l’insegnante ben potrebbe riprendere l’argomento a scuola, ovviamente con la dovuta riservatezza ed in tal caso scatterebbe l’obbligo di denuncia.

1. **L’insegnante o il genitore che percuote un minore può incorrere in abuso di mezzi di correzione?**

**R.- Si anche se marginalmente.** Premesso che tale reato, previsto dall’art. 571 c.p. è procedibile d’ufficio come il maltrattamento, la Cassazione ha ricordato che *“alla luce della concezione personalistica e pluralistica della Costituzione, del riformato diritto di famiglia e della Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, non può ritenersi più lecito l’uso sistematico della violenza quale ordinario trattamento del minore, sia pure sostenuto da “animus corrigendi”. Pertanto l’eccesso di mezzi violenti di correzione non rientra nella fattispecie di cui all’art. 571 c.p. e la differenza tra il delitto previsto da tale articolo (…) e quello previsto dall’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) deve essere ricercata nella condotta e non già nell’elemento soggettivo del reato….”* (Cass. Pen. sez. VI, sent. 16.5.1996 n. 4904)

Di conseguenza, sempre secondo la Cassazione *“* ***L’abuso dei mezzi di correzione (…) presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi*** *tramutato per eccesso in illecito (abuso). Ne consegue che non è configurabile tale reato qualora vengano usati mezzi di per sé illeciti sia per la loro natura che per la potenzialità di danno.”* Cass. Pen.. sez. V, sent. 14.10.1986 n. 1084.

Residuano casi in cui vi è *“l’uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura, psicologica o morale che trasmodi nell’abuso sia in ragione dell’arbitrarietà o intempestività della sua applicazione sia in ragione dell’eccesso della misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza.”* (Fattispecie in cui è stato ritenuto che integrasse il reato in questione **la pratica di lievi percosse e tirate di capelli per l’eccesso di reiterazione rispetto all’ordinario** e per l’effetto lesivo punito dall’art. 571 cpv. c.p. senza peraltro che tali condotte trasmodassero nell’abitualità di maltrattamenti, inquadrabile nel distinto reato previsto dall’art. 572 c.p.) Cass. Pen. sez. VI 26.3.1998 n. 3789.

1. **Lei afferma che si può denunciare senza pericolo; tuttavia è successo un caso nell’hinterland milanese in cui sono stati processati due maestre, una preside, uno psicologo ed un’assistente sociale che avevano denunciato un abuso rivelatosi inesistente.**

**R.** Conosco bene il caso perché è una vera enciclopedia di errori da parte dei menzionati operatori, anche se poi tutte le persone sopra menzionate sono state assolte. La maestra ha trovato che una bambina che presentava delle difficoltà aveva fatto un disegno in cui rappresentava chiaramente un rapporto sessuale fra una bambina ed un maschio che veniva subito individuato nel fratello, pure minorenne. La maestra non ha fatto nulla per circa un mese anche se la notizia della scoperta, avvenuta in classe davanti a tutti gli allievi, aveva fatto il giro della scuola e alla fine era giunto alle orecchie della Dirigente scolastica che, avutane conferma dalla maestra, aveva informato l’assistente sociale che, a sua volta aveva proceduto ai sensi dell’art. 403 cod. civ.allontanando entrambi i minori. In realtà, come si è appreso in seguito, il disegno era stato fatto non dalla diretta interessata ma da una sua compagna dotata di migliori capacità grafiche. Dopo circa due mesi, non essendo emerso alcun fatto rilevante, il Tribunale per i Minorenni ha revocato l’allontanamento dei due minori che sono rientrati presso i genitori; questi hanno presentato denuncia penale ed il procedimento è giunto alla fase del dibattimento per una serie di reati che andavano dal falso ideologico, alla falsa testimonianza, alle false dichiarazione al pubblico ministero fino alle lesioni colpose.

Per rispondere alla domanda, il caso è, a mio giudizio, emblematico di una serie di errori che sono stati commessi, anche se in buona fede, dalla scuola prima e dai servizi sociali poi, innanzitutto il ritardo nella segnalazione ai servizi sociali per non parlare degli equivoci nati intorno alla vera autrice del disegno incriminato.

Tutti gli imputati sono stati giustamente assolti con la formula “perché il fatto non sussiste”; secondo il Tribunale di errori «ne sono stati compiuti molti»; vi sono state in particolare «imprecisioni» della**Procura di Milano,** causate da «un malinteso» e dalla «grande confusione» mediatica che hanno sviato e confuso le indagini investigative.

1. **Occorre che il minore racconti più volte il fatto perché la scuola provveda a denunciarlo?**

**R.- No, è vero il contrario.** Specialmente quando si tratta di minori prepuberi la rivelazione è spesso frutto di un lungo percorso che porta il minore ad uscire dal suo segreto. Il constatare che, malgrado lo sforzo fatto per raccontare, non sia successo nulla può portare il minore a chiudersi nuovamente nel suo silenzio e a maturare una spiccata sfiducia nel mondo degli adulti. Questo è stato possibile constatare a posteriori quando il minore, giunto in fase adolescenziale ha ripercorso le tappe delle sue rivelazioni iniziate, senza alcun risultato, al tempo delle scuole elementari.

1. **Dopo che l’insegnante ha informato il dirigente scolastico di aver appreso una notizia di reato per la quale sussiste l’obbligo di denuncia, come può sapere se il suo superiore ha provveduto ad inoltrare la denuncia?**

**R.-** Va premesso che l’obbligo di denuncia incombe in primo luogo su chi ha appreso la notizia di reato e che la legge individua in modo rigido i destinatari della denuncia (Procuratore e Polizia Giudiziaria), ad esclusione quindi di ogni altro soggetto quali Dirigente scolastico, Tribunale per i Minorenni, Servizi sociali etc.

**Va precisato al riguardo che è bene che l’insegnante esponga quanto appreso o quanto constatato attraverso una relazione scritta e sottoscritta e non semplicemente attraverso una comunicazione verbale.**

Ne consegue che chi riceve la comunicazione deve limitarsi, come **atto dovuto**, ad inoltrarla all’autorità competente senza alcun vaglio preventivo. **Se omette di farlo incorre anch’egli nel reato di omissione di denuncia da parte di pubblico ufficiale (art. 361 cod. pen.)**. L’insegnante nell’ambito di rapporti di correttezza può chiedere al suo dirigente se questi abbia provveduto alla denuncia. Se, per qualunque motivo, ciò non potesse verificarsi, l’insegnante dovrà ricorrere all’istituto dell’**accesso agli atti** per verificare se l’inoltro sia avvenuto. In estremo subordine potrà presentare una denuncia autonoma. Certamente dal punto di vista dell’Autorità Giudiziaria è preferibile che la denuncia sia redatta su carta intestata della scuola e pervenga anche a mezzo di p.e.c. nel tempo più breve possibile.

1. **Vi è stato un caso di cui hanno parlato i giornali in cui un’insegnante è stata sanzionata disciplinarmente dal dirigente scolastico per aver presentato a sua insaputa una denuncia penale. Questo caso sembra contraddire quanto da lei affermato.**

**R.- E’ vero.** Non posso valutare un caso giudiziario senza conoscere le carte del fascicolo dalla prima all’ultima. Dalle notizie di stampa parrebbe che prima di effettuare la denuncia alla polizia giudiziaria l’insegnante, alcuni mesi prima, avesse segnalato il fatto di reato, un maltrattamento, al dirigente scolastico che non ha preso alcuna iniziativa.

1. **E’ possibile che il Dirigente scolastico nel presentare una denuncia ometta di indicare il nome dell’insegnante che ha a lui segnalato il caso?**

**R.-** In via teorica il Dirigente potrebbe nella denuncia affermare che un insegnante della sua scuola gli ha segnalato la situazione dell’allievo x. Non c’è tuttavia da illudersi su quello che potrebbe succedere; la polizia si presenterà a scuola e chiederà di poter identificare il segnalante al fine di sentirlo come persona informata sui fatti. A mio giudizio tanto vale dirlo fin dall’inizio evitando un accesso del tutto inutile della polizia giudiziaria ed un altrettanto inutile rallentamento delle indagini.

1. **Se un Dirigente scolastico ha segnalato ai servizi sociali una violenza assistita in danno di un allievo ed il genitore autore della violenza chiede alla scuola copia della segnalazione, come si deve comportare il dirigente scolastico?**

**R.-** C’è da augurarsi (e da augurare a quel dirigente omissivo) che l’assistente sociale abbia provveduto ad inoltrare l’impropria segnalazione alla competente Procura della Repubblica ordinaria. In tal caso l’atto sarebbe coperto dal segreto di indagine che potrebbe essere opposto al richiedente genitore. In caso contrario quella segnalazione di competenza esclusivamente minorile potrebbe, al più, dar luogo ad un procedimento civile ai sensi degli artt. 330 segg. cod. proc. civ. e, come tale, esso sarebbe conoscibile dalle parti.

1. **E’ necessario presentare la denuncia anche quando l’autore del fatto è chiaramente incapace di intendere e volere?**

**R.- Sì,** perché l’accertamento dell’imputabilità è compito esclusivo dell’autorità giudiziariache in genere effettua accertamenti peritali.

1. **E’ vero che gli uxoricidi se la cavano sempre attraverso una perizia psichiatrica?**

**R. –** No, almeno non sempre. Va premesso che a fronte di un fatto gravissimo quale un omicidio non è infrequente che il pubblico ministero o la Corte d’Assise effettuino accertamenti sulla capacità di intende e volere dell’imputato, accertamenti che il più delle volte si concludono con la piena imputabilità del soggetto. C’è stato un recente caso emblematico a questo proposito di cui hanno parlato i giornali. Un soggetto di sesso maschile aveva ucciso strangolandola la donna con cui aveva una relazione da poco più di un mese. In sede di giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari lo aveva condannato alle pena di 30 anni di reclusione. La Corte d'assise d'appello di Bologna aveva ridotto la pena a 16 anni di reclusione, valorizzando la perizia psichiatrica sull'imputato, che aveva rilevato uno stato di gelosia che aveva determinato una ***soverchiante tempesta emotiva*** e prendendola in considerazione unitamente alla confessione dell’imputato, al fatto che questi fosse incensurato e alla manifestata intenzione di risarcire il danno.

Fortunatamente è intervenuta la Cassazione che ha annullato la sentenza della Corte d’Appello osservando che la gelosia, «come le altre situazioni psicologiche integranti *stati emotivi e passionali, può essere presa in considerazione dal giudice ai fini della concessione delle circostanza attenuanti generiche* ma il giudice deve *fornire una razionale giustificazione della scelta compiuta* il che non è avvenuto in quanto la Corte d’Appello ha prospettato *solo come ipotesi* la riconducibilità dell’omicidio ad un *moto di gelosia*, tra l’altro definendo lo stato passionale di gelosia dell’imputato *improvviso e passeggero*, evidenziando la durata limitata della relazione esistente tra l’imputato e la vittima e di conseguenza la palese illogicità della sentenza.

Per amor del vero in altro caso accaduto vicino a Genova nel quale era stata invocata la tempesta emotiva il giudice per le indagini preliminare aveva invece condannato l’imputato alla pena di anni 16 di reclusione e la sentenza, non impugnata dal pubblico ministero, era divenuta definitiva.

In definitiva, a mio giudizio, non sfugge come il censurato ricorso alla “tempesta emotiva” sia una riedizione, sotto mentite spoglie, dell’omicidio per causa d’onore che era stato abrogato nel non lontano 1981 e richieda ancora un profondo cambiamento culturale.

1. **Anche nella violenza sessuale in danno delle donne la giustizia tende a minimizzare l fatti come è accaduto in una recente sentenza in cui l’imputato è stato assolto perché la donna aveva un aspetto “troppo mascolino”.**

**R.** Ciò è parzialmente vero. Lei si riferisce ad una sentenza della Corte d’Appello di Ancona che aveva assolto due individui di sesso maschile e di nazionalità peruviana che avevano violentato una connazionale di 20 anni, dopo averla ubriacata, in quanto *troppo****mascolina****e poco avvenente per essere oggetto di una****attrazione sessuale,* definendola, in sentenza, *la scaltra peruviana* e valorizzando la versione dell’imputato principale (il secondo fungeva da palo)** secondo cui *la ragazza neppure piaceva, tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo ‘Vikingo’ con allusione a una personalità tutt’altro che femminile quanto piuttosto mascolina* ed aggiungendo *come la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare.*

Anche in questo caso è intervenuta la Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza rinviando il procedimento ad un’altra sezione dello stesso Tribunale ed affermando che l’**aspetto fisico** di una donna che si dichiara **vittima di stupro** è del tutto irrilevante  e si tratta di un ***elemento non decisivo*** per valutare la credibilità della sua denuncia.

1. **E’ possibile che i giudici di sesso maschile possano essere prevenuti in tema di violenza alle donne?**

**R.-** Posso solo rilevare, senza ovviamente voler generalizzare, che tutte le sentenze di cui ai due punti precedenti, sia in tema di femminicidio che di stupro sono state scritte da magistrati di sesso femminile.

1. **Se la persona che si deve denunciare è un mafioso quali difese ha l’insegnante che si espone personalmente?**

**R. Denunciare un mafioso è doppiamente necessario se ha commesso un reato in ambito famigliare,** come già precisato al punto 57). L’autorità giudiziaria che ovviamente conosce il certificato penale del soggetto è in grado di valutarne la pericolosità e di emettere una misura cautelare adeguata a tutelare non solo la vittima (ad esempio il figlio) ma anche i testimoni che si espongono con le loro dichiarazioni. Infatti fra le esigenze cautelari che giustificano le misure sono comprese sia **la pericolosità sociale** ( che si può desumere dalla condotta dell’indagato ed anche dai suoi precedenti giudiziari) sia **il pericolo di inquinamento delle prove** fra cui sicuramente spicca il pericolo di intimidazione dei testimoni anche quando non sia stata ancora formulata una vera e propria minaccia.

1. **Come ci si deve comportare nel caso in cui si apprenda che un altro insegnante ha commesso un reato?**

**R.-** Ci si deve comportare secondo le regole già indicate senza alcuna deroga o eccezione. Mi sono capitati casi ad esempio in cui delle studentesse hanno segnalato a delle insegnanti di **avances sessuali** (che potevano integrare gli estremi di atti sessuali ovvero di adescamento) da parte di un professore della stessa scuola. Ovviamente il fatto potrà avere anche una ricaduta disciplinare, anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria reputi che i fatti siano privi di rilevanza penale.

1. **Dopo che la scuola ha presentato la denuncia che cosa succede?**

**R.-** E’ difficile rispondere in via generale perché ogni procedimento ha un suo svolgimento che non segue degli stereotipi. E’ certo comunque che l’autorità giudiziaria e di polizia giudiziaria sono vincolate al **segreto delle indagini** e che per questa ragione non possono informare chi ha presentato la denuncia circa l’andamento delle indagini. Può accadere invece che nella fase delle indagini chi ha presentato la denuncia venga sentito come persona informata sui fatti e che nel corso del giudizio sia sentito come testimone. In tali sedi potranno essergli poste domande non solo su quanto appreso (ad esempio la rivelazione di un maltrattamento) e su quanto direttamente constatato (ad esempio ematomi sul corpo del minore) ma anche, più in generale, sulla personalità del minore. Potrà anche essere acquisita documentazione scolastica relativa sia ai fatti che alla personalità del minore.

1. **L’insegnante si può avvalere del segreto di ufficio?**

**R.- Di solito no.** E’ il caso di riportare testualmente l’art. 201 cod. proc. pen. che recita: “***Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria*** *i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre sui fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.”*

E’ evidente che se si tratta di reato procedibile d’ufficio, come nel caso dei maltrattamenti, della violenza sessuale su minore e degli atti sessuali in danno di minore, per il quale l’insegnante ha l’obbligo di denuncia non possa essere invocato il segreto d’ufficio. Diverso è il caso, statisticamente raro, di reati procedibili a querela di parte, fra cui rientrano diffamazione, minacce, percosse, lesione etc.

Più delicati i casi della violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.) e dello stalking (art. 612 bis cod. pen.) che, se commessi in danno di maggiorenne, sono tendenzialmente procedibili a querela di parte e per i quali vale in principio del segreto d’ufficio.

1. **Se la scuola viene a conoscenza che una sua allieva o ex allieva, di nazionalità straniera, sta rientrando nel paese d’origine perché obbligata dalla famiglia a sposarsi, come si deve comportare?**

**R.-** Deve presentare denuncia con la massima urgenza.

 La recente legge 19.7.2019 n. 69 ( cd. Codice Rosso) ha introdotto il reato previsto dall’art. 558 bis cod. pen. (Costrizione o induzione al matrimonio) che recita testualmente:

*Chiunque, con violenza o*[*minaccia*](https://www.brocardi.it/dizionario/4780.html)*, costringe una persona a contrarre*[*matrimonio*](https://www.brocardi.it/dizionario/130.html)*o unione civile è punito con la*[*reclusione*](https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html)*da uno a cinque anni.*

*La stessa*[*pena*](https://www.brocardi.it/dizionario/4306.html)*si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.*

*La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.*

*La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da*[*cittadino italiano*](https://www.brocardi.it/dizionario/4293.html)*o da*[*straniero*](https://www.brocardi.it/dizionario/4589.html)*residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.*

La norma, come si nota, non colpisce solo i matrimoni combinati che riguardano i minorenni (rispetto ai quali si versa in ipotesi aggravata) ma anche soggetti maggiorenni quando ad esempio ciò avviene *“con abuso delle relazioni famigliari”* il che avviene specialmente in certe culture extraeuropee o in sottoculture nostrane, seguendo tradizioni ancestrali inveterate.

L’aspetto più delicato è quello del consenso di una delle parti che, apparentemente libero, in realtà risulta estorto con violenza e/o minaccia o anche con violenza psicologica. Da questo punto di vista fondamentale è il ruolo della scuola che può ricevere le confidenze dell’allieva, minore o maggiore, che sia.

Nel primo caso la scuola, oltre alla denuncia penale, dovrebbe attivare i servizi sociali per evitare che la minore sia condotta all’estero (ove la situazione diventerebbe irreversibile) affinchè venga disposto un suo allontanamento ai sensi del tanto vituperato art. 403 cod. civ..

Nel secondo caso, trattandosi di maggiorenne, sarebbe opportuno che la stessa interessata, eventualmente supportata dalla scuola e dal servizio sociale, possa contattare una delle organizzazioni che aiutano le donne vittime di violenza domestica (a Milano c’è in particolare l’S.V.S. e D. presso la Clinica Mangiagalli) in modo da allontanarsi volontariamente dalla famiglia e riparare in un rifugio che deve restare rigorosamente segreto.

Segnalo che in Italia esiste il “Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza” che effettua rilevazioni statistiche sul fenomeno e che anche l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha effettuato analoghe ricerche.

L’aspetto più innovativo dell’art. 558 bis cod. pen. è costituito dalla sua “ultraterritorialità” il che significa che la norma si applica anche quando il fatto avviene all’estero fra soggetti che non sono cittadini italiani purchè uno dei due sia residente in Italia.

1. **Come ci si deve comportare quando una donna, non importa se minore o maggiorenne, di nazionalità straniera denuncia in Italia il suo aguzzino che, nel paese d’origine, l’ha sottoposta a violenza sessuale?**

**R.-** E’ un caso non infrequente che vittime del cd. stupro etnico (si pensi ai casi del Congo, del Ruanda e della Libia) ritrovino in Italia il loro aguzzino e lo denuncino alle autorità italiane.

 Il caso più famoso di cui mi sono occupato a Milano, e che per la sua brutalità ha destato molto scalpore, è stato quello in cui alcuni cittadini somali avevano riconosciuto e tentato di linciare il connazionale “scafista” e gestore di un centro di “accoglienza” per migranti in Libia, che avevano casualmente incontrato in un centro di accoglienza accanto alla stazione Centrale di Milano; costui secondo le vittime, oltre a violentare le donne, anche minorenni, aveva torturato ed ucciso sotto gli occhi di tutti, ben 13 sventurati che non provvedevano ai pagamenti.

In tal caso erano stati contestati oltre al reato di tratta ( art. 601 cod. pen. commesso anche in parte sul territorio italiano), l’omicidio, il sequestro a scopo di estorsione e la violenza sessuale e la violenza di gruppo, reati tutti per i quali il soggetto è stato condannato dalla Corte d’assise all’ergastolo, sentenza confermata in appello.

E’ opportuno ricordare che per i reati commessi all’estero da cittadino straniero in danno di altro cittadino straniero (come nel caso sopra riportato) è applicabile l’art. 10 cod. pen. che recita testualmente:

*“ Lo*[*straniero*](https://www.brocardi.it/dizionario/4589.html)*, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un*[*cittadino*](https://www.brocardi.it/dizionario/4293.html)*, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] l'*[*ergastolo*](https://www.brocardi.it/dizionario/5761.html)*, o la*[*reclusione*](https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html)*non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel*[*territorio dello Stato*](https://www.brocardi.it/dizionario/4295.html)*, e vi sia*[*richiesta*](https://www.brocardi.it/dizionario/4457.html)*del Ministro della giustizia, ovvero*[*istanza*](https://www.brocardi.it/dizionario/4490.html)*o*[*querela*](https://www.brocardi.it/dizionario/4449.html)*della*[*persona offesa*](https://www.brocardi.it/dizionario/5508.html)*.*

***Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:***

***1) si trovi nel territorio dello Stato;***

***2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena [di morte o] dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;***

***3) l'***[***estradizione***](https://www.brocardi.it/dizionario/4304.html)***di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.***

*La richiesta del*[*Ministro della giustizia*](https://www.brocardi.it/dizionario/409.html)*o l'*[*istanza*](https://www.brocardi.it/dizionario/2288.html)*o la*[*querela*](https://www.brocardi.it/dizionario/4449.html)*della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli*[*317*](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art317.html)*,*[*318*](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art318.html)*,*[*319*](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art319.html)*,*[*319 bis*](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art319bis.html)*,*[*319 ter*](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art319ter.html)*,*[*319 quater*](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art319quater.html)*,*[*320*](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art320.html)*,*[*321*](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art321.html)*,*[*322*](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art322.html)*e*[*322 bis*](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art322bis.html)*.”*

1. **Non pensa che l’affermazione del principio della bigenitorialità abbia reso più difficile la gestione dei figli in caso di separazione?**

**R. No.**

Premesso che si tratta di una problematica squisitamente civilistica, posso solo dire che Il principio di bigenitorialità è il principio etico e giuridico secondo cui il minore ha diritto a mantenere un rapporto stabile con un padre e con una madre, anche se gli stessi siano separati o divorziati.

Tale principio affermato per la prima volta dalla Convenzione sui Diritti del Bambino di New York del 20 novembre 1989 è stato introdotto nell’ordinamento italiano dalla legge 8/2/2006 n. 54 con la quale vengono introdotti l'affidamento condiviso dei figli ed il principio della bigenitorialità, inteso come diritto del minore.

In base a questo principio, *“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzione, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ognuno dei rami genitoriali”* (art. 337 ter cod.civ. introdotto dall’art. 55 D. lgs. 28.12.2013 n. 154).

**E’ evidente che il diritto dei figli di restare con i genitori viene messo in seria discussione in presenza della separazione degli stessi.**

Nel modificare varie norme del codice civile **la legge non esclude l’affidamento esclusivo** dei figli che diviene tuttavia eccezione e che viene disposto dal giudice *“qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”* (art. 337 quater comma 1 cod. civ. introdotto dall’art. 55 D. lgs. 28.12.2013 n. 154).

Circa le modalità applicative dell’affido condiviso la Corte di Cassazione è intervenuta ripetutamente:

* escludendo che il diritto alla bigenitorialità consista nell’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore con ognuno dei genitori (Corte di Cassazione, Ord., 10 dicembre 2018 n. 31902) ed affermando invece il diritto del genitore ad essere presente in modo significativo nella vita del figlio;
* affermando che tale diritto consista nella *“presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell’adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, per la cui realizzazione non è strettamente necessaria una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando invece sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore”* (Cass. Civ., 23 settembre 2015, n. 18817).

La Corte Europea di Strasburgo per i diritti dell’uomo ha peraltro ripetutamente condannato l’Italia per l’eccessiva durata dei processi ed in particolare con sentenza depositata il 29.1.2013 (Lombardo vs Italia n. 25704/11), accogliendo il ricorso di un genitore, ha condannato l’Italia al pagamento di 25.000 euro in quanto:

* il tribunale risulta incapace di garantire un effettivo esercizio del diritto di visita al genitore separato;
* adotta misure automatiche e stereotipate;
* tribunale e servizi sociali si dimostrano inefficaci nell’arginare l’ostruzionismo di un genitore ai danni dell’altro.

**La sentenza, anche andando al di là del caso concreto, sottolinea il fenomeno di una sostanziale disapplicazione del principio di bigenitorialità a causa:**

* delle diffuse strategie di aggiramento dell’affido condiviso;
* della connivenza del sistema giustizia col genitore ostativo;
* delle dinamiche aggressive, premianti per chi le costruisce;
* dei tempi lunghi incompatibili con le esigenze dei minori;
* della cronica inerzia della giustizia rispetto ai provvedimenti violati;
* dell’inefficacia dei servizi sociali rispetto ai reali bisogni delle famiglie e dei minori.

Dopo oltre 14 anni dalla sua introduzione, la legge 56/2006 è stata pertanto definita da alcuni autori “la **legge** **tradita”**.

1. **Quando si scopre che un allievo fa uso di sostanze stupefacenti occorre presentare denuncia?**

**R. No.**

La semplice detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, a differenza dello spaccio, non costituisce reato e, di conseguenza, non comporta, per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, alcun obbligo di denuncia.

Il caso rientra invece nella previsione dell’art. 75 Legge stupefacenti, condotte integranti illeciti amministrativi, in ordine alle quali è previsto al comma 3 che gli organi di polizia giudiziaria  *“accertati i fatti di cui al comma 1 (…) procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro 10 giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche (…) al prefetto competente (…)”* che potrà irrogare sanzioni amministrative quali la sospensione di patente, passaporto, porto d’armi e permesso di soggiorno e potrà altresì invitare l’interessato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Non è invece previsto analogo obbligo per altre categorie di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ed in particolare per gli insegnanti.

Va anche ricordato quanto stabilisce il comma 5 dello stesso articolo e cioè che: *“Se l’interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non constrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le struttura di cui al comma 2.”* (SERT)

1. **Se un genitore si rivolge ad un insegnante con una frase del tipo “ se lei boccia mio figlio, io la denuncio” commette un reato?**

**R. No.** Il reato di minacce ovvero quello di minaccia a pubblico ufficiale sussiste quando viene prospettata alla vittima un male ingiusto come conseguenza della condotta dell’autore del fatto. Orbene minacciare una denuncia non è, di per sè stesso, un fatto illecito, almeno nel nostro ordinamento giuridico. Nel diritto anglosassone è invece sanzionata penalmente anche la **denuncia temeraria.**

1. **Come si deve comportare la scuola nel caso in cui un ex allievo (studente 1) confidi ad un insegnante di aver appreso da un ex compagno di scuola (studente 2) che a questi altro compagno (studente 3) aveva mostrato un video in cui veniva stuprata una bambina chiaramente prepubere? Va denunciato anche se la notizia è di terza mano?**

**R. Certamente ed anche con urgenza.** L’importante è che chi ha visto il video (studente 2) lo descriva in termini di violenza sessuale ad una bambina; diverso sarebbe il caso in cui avesse visto un rapporto sessuale fra adulti o con un minore ultraquattordicenne consenziente. Oltre al reato di violenza sessuale aggravata (artt. 609 bis e 609 ter cod. pen. ) in un caso del genere sussisterebbe anche quello di divulgazione di materiale pedopornografico (art. 600 ter cod. pen.). Entrambi i reati sono perseguibili d’ufficio. E’ evidente che il punto di partenza è in sé molto tenue e richiede un approfondimento che solo la polizia giudiziaria (nel caso di specie la Polizia Postale) potrà sviluppare. Va da sé che chi denuncia deve fornire alla polizia tutti i dati che consentano di identificare le persone menzionate. E’ invece inopportuno che lo studente 1 venga informato della denuncia in quanto potrebbe sentirsi in imbarazzo per aver confidato un segreto e di conseguenza potrebbe avvertire lo studente 2 che a sua volta, dando l’allarme, potrebbe determinare una distruzione del materiale illecito.

1. **Come si deve comportare la scuola nel caso in cui la madre di un allievo confidi all’insegnante, facendole promettere di mantenere il più assoluto segreto, di essere da mesi oggetto di violenze fisiche e psicologiche da parte dell’attuale convivente, del quale si sente tuttora innamorata e che inoltre la minaccia di mostrare al figlio i loro video pornografici.**

**R. - Va detto, in via preliminare, che l’insegnante ha sbagliato ad impegnarsi a mantenere il segreto su fatti che integrano reati perseguibili d’ufficio.**

Innanzitutto nei fatti esposti, se veri, sussiste il delitto, perseguibile d’ufficio, dei maltrattamenti (art. 572 c.p.). Il fatto che la vittima protegga e difenda il proprio carnefice rappresenta la forma più grave ed insidiosa di maltrattamento. Molti femminicidi hanno alle spalle situazioni di questo genere in cui la vittima copre fino alla fine (purtroppo: fino alla sua fine) il suo aguzzino ed impedisce ogni intervento, pubblico o privato, in sua difesa. Va aggiunto, per completezza che l’intimazione di mantenere il segreto è una modalità ricorrente nella perpetrazione di abusi fisici, psicologici e sessuali anche nei confronti dei minori.

1. **Gli insegnanti sono tenuti a denunciare fatti di cui vengano a conoscenza di cd. “*revenge porn*”?**

**R. – Dipende.** Va premesso che il cd. *revenge porn* (ribattezzato in italiano: “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”) è stato introdotto dall’art. 10 L. 19.7.2019 n. 69 (cd. Codice Rosso) che ha introdotto una nuova norma del codice penale, l’art. 612 ter che prevede: *“Salvo che il fatto costituisce più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione (…)*

*La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.*

Il comma 5 di tale articolo stabilisce, in via generale, che il reato è procedibile a querela di parte con la conseguenza che pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio non hanno obbligo di denuncia, salvo i seguenti casi:

* *Se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di donna in stato di gravidanza.*
* *Quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.*

All’atto pratico l’obbligo di denuncia, per quanto concerne la posizione della scuola potrebbe sussistere quando dei fatti sia vittima un minore che si trovi in condizione di inferiorità fisica o psichica rispetto all’autore del reato oppure quando la parte lesa sia anche vittima di estorsione (che è reato procedibile d’ufficio). Ricordo anche che se le “immagini o video a contenuto sessualmente esplicito” riguardano un soggetto minorenne esse integrano altresì ipotesi di pedopornografia (artt. 600 ter e 600 quater cod. pen.) che sono reati procedibili d’ufficio.